



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 115 del 05-09-2025

OGGETTO: Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, ex art. 11, comma 2 del decreto legge n. 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*.

Lavori di riparazione del danno con adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, del servizio di ingegneria e architettura inerente al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.

Decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36. – CUP: E49F18001040001

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n° 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- l’art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*;
- l’art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n° 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l’art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 con cui sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31/12/2025 di cui all’articolo 1, commi 4, del D.L.



n.189/2016;

- lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n° 189/2016 citato, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA l'ordinanza del 10 novembre 2016, n° 1, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n°261, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta regionale del 14 agosto 2019, n. 500, è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2020, n° 386, è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n° 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con decreto direttoriale n° 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con decreti direttoriali del 21 ottobre 2021, n° 1877, del 25 novembre 2021, n° 2198, del 11 maggio 2022, n° 1168, del 18 ottobre 2022, n° 2378, del 13 gennaio 2023, n° 48, del 30 giugno 2023, n° 1351, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con D.G.R. n. 920 del 30.12.2024, la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10/2024 che, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico di Direttore dell'USR al dott. Vincenzo Rivera sino al 31.12.2025;

VISTI gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la *"Ricostruzione Pubblica"* e la *"Tutela dei lavoratori"*;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario Straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, *"Accordo"*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare



il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC e che pertanto l'Ufficio non è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti del presente affidamento;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

CONSIDERATO che per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;

VISTO l'Allegato 2 al decreto legge n° 189/2016, al cui art. 1 è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 il Comune di Teramo;

VISTA l'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo, di proprietà della Provincia di Teramo, per un importo che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo a base di gara e dell'assegnazione con decreto commissariale dei maggiori oneri richiesti a seguito dell'istruttoria di questo USR, è ora fissato in 10.873.865,50 euro;

VISTO il decreto commissariale 03/05/2022, n° 228, mediante il quale sono state erogate in favore dell'Ufficio somme a titolo di anticipazione nella misura di 12.041.744,99 euro, pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l'ordinanza speciale n° 22 citata, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza 29/07/2021, n° 117, al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l'Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

DATO ATTO che, per tutti gli interventi previsti dall'O. S. n° 22 richiamata, per i quali l'Ufficio è stato individuato quale soggetto attuatore, il Responsabile unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina del Direttore dell'USR, Dott. Vincenzo Rivera, di cui al decreto n° 1475 in data 11/07/2024 – nomina senza soluzione di continuità rispetto a quella effettuata con Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021



– e che, sulla base della dichiarazione rilasciata dall'interessato, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come modificato dal DPR n. 81/2023;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato da ultimo con Determinazione Dirigenziale n° 7 del 16/01/2025;

LETTO l'art. 5 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 menzionata, recante "*Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative*", nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. a), al comma 2, ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

VISTO l'art. 8 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 citata, recante "*Disposizioni finanziarie*", da intendersi qui trascritto;

CONSIDERATO CHE a norma del comma 17 del citato art.5 dell'ordinanza speciale n° 22/2021, "*per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come modificato dal decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n° 209;

VISTA l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n°234 del 02/07/2025 con la quale all'art.2 viene prorogata



la sospensione dell'obbligo di applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sino al 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

VISTO il rapporto finale di "verifica del progetto", redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n° 36/2023, nel quale si attesta la verifica con esito positivo sul progetto esecutivo depositato;

CONSIDERATO che, alla luce del predetto parere finale di verifica, lo scrivente RUP ha dapprima validato il progetto ai sensi dell'art.42 del D.lgs. n°36/2023 e poi adottato la determinazione di approvazione del progetto e di richiesta di maggiori oneri al Commissario ai sensi dell'art.8 comma 5 dell'ordinanza stessa, con atto n° 64 del 08/08/2024;

VISTA l'Ordinanza Speciale n° 86/2024 con cui, all'art.6, è stato concesso l'aumento del finanziamento fino all'importo riconosciuto come necessario con la Determinazione Dirigenziale dello scrivente Dirigente ed è quindi possibile procedere alle ulteriori fasi attuative della realizzazione dell'intervento;

VISTO il decreto direttoriale 22/01/2025, n°121, recante "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo", mediante il quale, tra l'altro, è stato rimodulato e approvato il seguente quadro tecnico economico:

a.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 6.983.901,92
(di cui COSTI INCIDENZA MANODOPERA)	€ 2.607.491,03
(di cui ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA)	€ 207.639,87
a.2) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	€ 423.462,68
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.1 + a.2)	€ 7.407.364,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 33.432,93
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 1.337,32
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 7.649,46
Spese tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP	€ 207.607,18
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 8.304,29
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 47.500,52
Spese tecniche Direzione Lavori, Misure, Contabilità e CSE	€ 413.245,73
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 16.529,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 94.550,62



Spese tecniche per Parere VV.F.	€ 14.001,03
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 560,04
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 3.203,44
Spese per verifica e validazione	€ 20.051,49
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 802,06
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 4.587,78
Spese tecniche Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti e APE	€ 159.137,24
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 6.365,49
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 36.410,60
I.V.A. 10% sui lavori	€ 740.736,46
Fondo incentivante RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 131.724,47
Fondo incentivante RUP (in relazione all'affidamento dei servizi di progettazione)	€ 9.342,32
Spese per incarico di schedatura di beni e redazione relazione di restauro (IVA compresa)	€ 3.050,00
Economie di gara relative ad affidamenti già espletati (Cassa ed IVA compresi) (in misura del 20%)	€ 86.533,65
Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi	€ 30.000,00
Oneri delocalizzazione attività (art. 5 c. 16 OS 22/2021)	€ 740.736,46
Spese imprevedute (collegio consultivo tecnico art. 7 OS 22/2021)	€ 5.000,00
Spese per occupazione del suolo pubblico	€ 50.000,00
Imprevisti	€ 594.100,49
- B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.466.500,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 10.873.865,50

CONSIDERATO che il progetto esecutivo cantierabile, approvato con il decreto sopra richiamato, contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, in ottemperanza ai dettami dell'art. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'intervento in oggetto, è prioritario e urgente procedere al conferimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi degli artt. 114 del Codice e dell'art. 92 del D.lgs. 09/04/2008, n° 81;

VISTO l'art. 114, commi 4 e 6, del Codice, unitamente alla relazione preliminare al predetto sul punto, peraltro interpretato dall'ANAC nel parere n° 60/2023 reso in sede consultiva, in considerazione dell'ammontare dell'appalto – superiore al milione di euro –, si deve procedere a due distinti affidamenti, rispettivamente, aventi a oggetto il servizio di direzione e contabilità dei lavori e quello di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli stessi;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'Ufficio, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta



urgenza, anche al compito di coordinamento della sicurezza in argomento, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio, e che pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016 per far ricorso a figure professionali esterne, singole o in raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti tecnici ed economici per poter svolgere l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in argomento;

DATO ATTO che, sulla scorta del quadro economico sopra riportato – definitivamente approvato – il valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, applicando i parametri del DM 17/06/2016, ammonta nel suo complesso a euro 136.748,75 (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che, pertanto, il servizio rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

RILEVATO che è legittimo il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

RILEVATO che, da estrazione dal catalogo elettronico in uso (MePA), bando "Servizi" – Categoria "servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale", è stato possibile individuare la società di ingegneria ASDEA s.r.l., P.IVA 01888500681, la quale è iscritta altresì nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016;

RITENUTO pertanto di poter conferire l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto alla società di ingegneria ASDEA, la quale provvederà ad individuare il professionista che sarà responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, che la società (il professionista indicato) in discorso non è mai stata affidataria di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura da parte dell'Ufficio, per gli interventi ove lo stesso è individuato quale Soggetto Attuatore;

RITENUTO di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n. 105 del 17/09/2020, recante *"Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a **92.042,43 euro**, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale e per l'IVA;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento in discorso, anche alla luce delle considerazioni svolte;



- l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo, da svolgersi secondo i dettami del Codice dei contratti e del decreto legislativo 09/04/2008, n° 81, e successive modificazioni, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'importo teorico di partenza pari a € 131.489,18, per corrispettivo e spese, oltre IVA e CAP, è stato decurtato di una percentuale del 30% come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente il dettato dell'Ordinanza n° 105/2020;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgeranno attraverso la piattaforma certificata di eProcurement "www.acquistinretepa.it" gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", Categoria: "servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale";
- nel caso in cui l'operatore economico risponda positivamente all'avvio della trattativa accettando a proposta per l'affidamento dell'appalto in argomento, seguirà un secondo provvedimento per formalizzare l'affidamento per l'importo di € 92.042,43, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, ossia sulla base del ribasso forfettario del 30% rispetto all'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato sulla scorta del cronoprogramma progettuale, in 760 giorni naturali e consecutivi, salvo fatti imprevisti e imprevedibili;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato I.13 al Codice dei contratti "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;
- l'allegato II.12, parte V, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- gli artt. 114 e seguenti, relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l'allegato II. 14, recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, in ragione dell'importo dell'affidamento – superiore alla soglia di cui all'art. 52 del Codice – trova applicazione l'art. 91 dello stesso;

RITENUTO di procedere all'avvio della procedura per l'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa diretta MePA, dell'appalto relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva



dell'intervento in oggetto, e di approvare la seguente documentazione allegata alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello offerta economica;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- modello dichiarazioni sostitutive;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, mentre, ai sensi del successivo comma 4, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che non si potrà procedere alla stipula del contratto in assenza del deposito della garanzia definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, da parte del professionista incaricando;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	131.489,18 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 39.446,75 €
Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante	92.042,43 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	3.681,70 €
Imponibile	95.724,13 €
IVA (22%)	21.059,31 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	116.783,44 €

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **E49F18001040001**;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni sia dell'Ordinanza speciale n° 22/2021, sia dell'Ordinanza Speciale n° 86/2024 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte

1. **di avviare** la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento di “Adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo” alla Società di ingegneria ASDEA s.r.l., P.IVA 01888500681, per un importo complessivo pari a € **92.042,43**, oltre agli oneri previdenziali e l’IVA;
2. **di dare atto** che, trattandosi di un importo inferiore al limite previsto dalla norma, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
3. **di dare atto** che il professionista è abilitato su piattaforma MePA per il bando “Servizi”, categoria “servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale” ed è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto legge n° 189/2016;
4. **di dare atto** che l’importo dell’affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 2 comma 3 dell’Ordinanza n° 105 del 17 settembre 2020, un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM 17/06/2016 per le prestazioni professionali richieste;
5. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
6. **di approvare** la seguente documentazione, accettata dall’operatore economico:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello offerta economica;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive;
 - Documento di gara unico europeo (DGUE);
7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.lgs. n°36/2023 2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di architettura conferiti dall’Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;
8. **di dare atto** che l’Ufficio, in caso di accettazione, svolgerà le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell’operatore economico dei prescritti requisiti;
9. **di dare atto** che, in caso di accettazione, si procederà all’adozione di un successivo provvedimento per formalizzare l’affidamento del presente incarico e si procederà alla stipula del contratto, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria, previo deposito da parte dell’operatore economico della garanzia definitiva ex art. 53, comma 4, del Codice;
10. **di dare atto** che:



- il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n° 22/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina da parte del Direttore dell'USR Dott. Vincenzo Rivera, di cui al decreto n° 1475 in data 11/07/ 2024 – nomina senza soluzione di continuità rispetto a quella effettuata con Decreto n°1509 del 7/09/2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16/11/2021 –, per il quale, sulla base della dichiarazione rilasciata, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: E49F18001040001;

11. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	131.489,18 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 39.446,75 €
Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante	92.042,43 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	3.681,70 €
Imponibile	95.724,13 €
IVA (22%)	21.059,31 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	116.783,44 €

12. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'ordinanza speciale n° 22/2021 e nell'ordinanza speciale n° 86/2024 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n° 189/2016, che offrono adeguata copertura;
13. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)